Pubblicato il 08/10/2026

Firmato digitalmente

N. 15784/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ideallifte s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Martin Mairhofer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Carosello Tonale s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Fedrizzi e Remo Tarolli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

Funivia Plan De Corones s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Meinhard Durnwalder, con domicilio eletto

presso lo studio dell'avvocato Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

Latemar Carezza s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Lukas Harder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Val Fiorentina S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Michele Di Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Tofana s.r.l., Il Kaberlaba s.r.l. e Funivie Seceda s.p.a., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del "*Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*", ed allegati elenchi, del direttore della Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo del Ministero del turismo, prot. n. 267769, del 27/11/2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025 (doc.1), non notificato, nonché ove occorrer possa:

- dell'"*Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024*", del Ministero del turismo, prot. n. 15791/24 del 3.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul "*Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*" (doc.2);

- della graduatoria dei soggetti ammessi, prot. n. 264763, di data 20.11.2025,

approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025 (doc.3), nonché:

- dello stesso sorteggio di data 18.11.2025 e/o dell'eventuale atto che lo costituisce/documenta; della nota prot. n.; 262568 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo (doc.4); nonché dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio;

- di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del turismo, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025 (doc.5);

con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all'esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero resistente;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale s.p.a. il 31 marzo 2026:

- della graduatoria del 20.11. 2025, relativa all'elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763);

- del decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769);

- (ove occorrer possa) della graduatoria "provvisoria" del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380);

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ideallifte s.r.l. il 3 aprile 2026:

oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale sub R.G. n. 1270/2026, anche dei seguenti atti, già impugnati con il ricorso principale, ma solo adesso conosciuti:

- del provvedimento di nomina della Commissione prot. 0077916 del 18 febbraio 2025;

- dei verbali n. 1 dell'11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025, n. 3 del 4.06.2025, n. 4

dell'11.06.2025, n. 5 del 2.07.2025, n. 6 del 17.07.2025 e n. 7 del 17.07.2025 della Commissione interna di valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale;

- della nota prot. 258768 del 5.11.2025 a firma del Rup e relativo allegato;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Latemar Carezza s.r.l. il 13 maggio 2026:

- del "*Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*" di cui alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in particolare nella parte in cui ha assegnato alla domanda n. 48250 presentata da Latemar Carezza s.p.a., collocata al 8° posto della graduatoria, il punteggio complessivo di 70 punti, oltre a 2 punti premiali, anziché 90 punti, oltre a 10 punti premiali;

- dell'elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 246380 di data 19.11.2025;

- della correzione dell'elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 264763 di data 20.11.2025;

- del verbale della Commissione interna di valutazione n. 4, relativo alla seduta n. 5 del 2.04.2025;

- per quanto occorrer possa, sempre *in parte qua*, dell'"*Avviso pubblico impianti di*

risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del Turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024;

- di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente indicato;

- nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Latemar Carezza s.r.l. a vedersi attribuire 90 punti, oltre a 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70 punti, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Val Fiorentina s.p.a. il 1° giugno 2026:

- degli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo nonché di Carosello Tonale s.p.a., di Funivia Plan De Corones s.r.l., di Latemar Carezza s.r.l. e di Val Fiorentina s.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2026 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che:

- con ordinanza n. 1257 del 27 febbraio 2026, la Sezione, pronunciandosi in sede cautelare, oltre a fissare l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso introduttivo proposto dalla Società Ideallifte s.r.l., ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio, autorizzando la notifica per pubblici proclami e precisando che, rivendicando la ricorrente un punteggio complessivo di 90 punti, pari a quello ottenuto dal primo classificato, rivestono la qualità di controinteressati “*i soggetti ammessi a*

contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'Allegato 1 del decreto gravato";

- la ricorrente ha adempiuto all'ordine impartito, come comprovato dalla nota depositata il 6 marzo 2026, con la quale il Ministero del turismo attesta di aver proceduto in pari data alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli "*atti relativi alla integrazione del contraddittorio*" disposto con la prefata ordinanza;

CONSIDERATO che:

- in data 3 aprile 2026 la ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti, previamente notificati alle controinteressate Funivia Plan De Corones s.r.l., Il Kaberlaba s.r.l., Carosello Tonale s.p.a., Tofana s.r.l. e Funivie Seceda s.p.a.., con i quali: *(i)* in via prioritaria, lamenta l'illegittimità della valutazione ricevuta, rivendicando, in linea con il ricorso introduttivo ma sulla base di ulteriori argomenti, un maggior punteggio pari a 90 punti (cfr. primi quattro motivi aggiunti); *(ii)* in via subordinata, denuncia l'illegittimità dell'operato del RUP per come emergente dalla nota n. 258768 del 5 novembre 2025, con riferimento alla modifica di alcuni punteggi da questi effettuata senza averne, in tesi, la competenza e in asserita violazione degli obblighi di pubblicità, imparzialità e trasparenza (cfr. quinto motivo aggiunto);

- sono stati inoltre proposti i seguenti ricorsi incidentali: *(i)* Carosello Tonale s.p.a., notificato, oltre che alla ricorrente principale, alle controinteressate Il Kaberlaba s.r.l., Tofana s.r.l., Funivia Plan de Corones s.r.l. e Funivie Seceda s.p.a., con il quale la ricorrente incidentale rivendica un maggior punteggio rispetto a quello conseguito pari ad "*almeno 90 punti*", oltre ad ulteriori "*10 punti per i criteri premiali*", che la vedrebbe pertanto collocata al primo posto della graduatoria degli operatori ammessi a finanziamento per il settore Alpi; *(ii)* Latemar Carezza s.r.l., notificato a Tofana s.r.l., Carosello Tonale s.p.a., Il Kaberlaba s.r.l., Funivie Seceda s.p.a. e Funivia Plan de Corones s.r.l., nonché a "*tutti gli altri soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'allegato 1 del decreto gravato ("Soggetti a cui è concesso il*

contributo")" (come precisato in epigrafe), con il quale la ricorrente incidentale rivendica un maggior punteggio pari a 90, oltre a 10 punti di premialità, che la vedrebbe pertanto collocata al primo posto della graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento per il medesimo settore Alpi; *(iii)* Val Fiorentina s.p.a., notificato a "*tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione utile per ottenere il contributo nel settore "Alpi" e ai quali è stato concesso il contributo (fino alla posizione n. 27 in graduatoria finale)*" (come precisato in epigrafe), con il quale la ricorrente incidentale rivendica un maggior punteggio pari a 96 punti;

CONSIDERATO, pertanto, che in relazione ai ricorsi incidentali proposti da Latemar Carezza s.r.l. e Val Fiorentina s.p.a. il contraddittorio risulta già integro, avendo, come sopra precisato, tali società notificato i gravami a tutti i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi, di talché non vi è motivo per disporne la relativa notificazione per pubblici proclami, come richiesta dalla parte;

RITENUTO, invece, che in relazione al ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente principale e al ricorso incidentale di Carosello Tonale s.p.a., avuto riguardo al tenore dei relativi *petita* e *causae petendi*, è necessario disporre, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati non evocati in giudizio, da individuarsi, per entrambe le impugnative, in tutti i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'Allegato 1 del decreto gravato;

RITENUTO di autorizzare le parti a procedere a detta integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami secondo le modalità e le tempistiche precedentemente stabilite con l'ordinanza n. 1258 del 2026 e che di seguito, per comodità, si riportano, con alcune precisazioni che il Collegio reputa utili:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della

segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale Carosello Tonale s.p.a. provvederanno, ciascuna per quanto di suo interesse, a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso (da collegarsi a quello, già pubblicato in data 6 marzo 2026, relativo alla pendenza del ricorso introduttivo, secondo le modalità che l'amministrazione valuterà più congeniali) dal quale risulti: *i)* l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; *ii)* la rispettiva denominazione e l'indicazione delle parti intimate; *iii)* gli estremi dei provvedimenti impugnati; *iv)* l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nella graduatoria di cui all'allegato 1 al gravato decreto adottato in data 27 novembre 2025 ("*Soggetti a cui è concesso il contributo*") che hanno presentato domanda di finanziamento per il settore Alpi ; *v)* una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; *vi)* l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, ciascuna ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà comunque essere rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

RITENUTO, infine, di rinviare la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Fissa per il prosieguo della trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 febbraio 2027.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Virginia Giorgini	**Antonella Mangia**

IL SEGRETARIO